

IX. — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1966

Articolo 2 (Metodo esame).

PRESIDENTE	321, 328, 330, 331, 332
DE FLORIO	326
GUIDI	332
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	321, 323, 324, 326, 327 330, 331
RICCIO	322, 325, 328, 330, 331
VALIANTE, <i>Relatore</i>	323, 324, 325, 330

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, annuncio che sono stati presentati diversi emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge. Il relatore Valiante, come ho ricordato nella precedente seduta del 16 giugno, ha presentato un complesso di emendamenti sostitutivi di tutto l'articolo 2. Poiché il deputato Riccio ha presentato emendamenti agli emendamenti proposti dal relatore, desidero chiarire che il testo base rimane quello del disegno di legge governativo.

Ha chiesto la parola il Ministro Reale per alcune considerazioni di carattere generale. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non intendo fare considerazioni di merito, ma solo di metodo. Ci troviamo di fronte ad un articolo 2 che riassume in sé tutto il provvedimento, in quanto contiene i criteri ed i principî informativi della riforma, che saranno vincolanti per il Governo e per l'apposita commissione ministeriale. Ora, dal momento che concordiamo sull'opportunità di svolgere un esame molto approfondito e di giungere alle conclusioni più chiare, è evidente che non possiamo discutere in blocco un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 2 che, in sostanza, è un emendamento a tutta la legge.

Il relatore Valiante ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che contiene alcuni punti identici a quelli del disegno di legge, altri che rappresentano modifiche di ordine sostanziale e formale; è chiaro che non è opportuno esaminare globalmente tale emendamento, ma converrà esaminare punto per punto. Quindi la discussione avverrà come di consueto sull'articolo 2 del disegno di legge, per singoli punti e gli emendamenti saranno presentati ad ogni singolo punto.

È stato rilevato che obiezioni potrebbero sorgere per l'ordine sistematico che il Governo ha dato ai criteri. Ritengo che il problema non abbia molta importanza, trattandosi di una legge delega che dà direttive e orientamenti.

Comunque, al termine della discussione o in sede di coordinamento, si potrà precisare la sequenza dei criteri. Quindi il problema, che pure esiste, non è di difficile soluzione.

Vorrei pregare la Commissione, anche a seguito di un certo conforto avuto in questo senso in discussioni private con il relatore, di seguire il metodo da me indicato che ci consentirebbe di svolgere una proficua discussione.

RICCIO. Mi dichiaro d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Ministro, con una semplice riserva: discutiamo pure il provvedimento punto per punto, con l'intesa, però, che la Commissione si impegni ad un esame di fondo circa il metodo dei lavori.

Ci troviamo di fronte alla richiesta di approvazione di una delega legislativa al Governo per la riforma del codice di procedura penale, però dobbiamo definirne l'oggetto, i limiti, insomma, il criterio da seguire. Ritengo che l'oggetto che troverà disciplina nella legge delega debba essere da noi indicato. A questo scopo ho preparato alcuni emendamenti poiché trattasi di materia che potrebbe riguardare tanto il diritto processuale penale quanto quello civile o, addirittura, presentare connessioni più o meno strette con il diritto processuale internazionale.

A mio modo di vedere è indispensabile indicare l'oggetto della delega, prima di passare ad altro, e ciò anche per un dovere che discende da una precisa norma costituzionale.

Detto questo, non ritengo di entrare, in questo momento, nel merito o discutere il contenuto degli emendamenti, cosa che potremo fare a tempo debito. Dico questo solo per precisare che potrei eventualmente, quando passeremo in sede di discussione generale, accettare lo stralcio di tutti quei punti che, per necessità di sistematica, potrebbe essere opportuno sottoporre ad una certa distinzione.

Mi permetto di rilevare che nel progetto governativo sembra mancare una sicura distinzione tra « criteri » e « principî », cosa che, per chiarezza, andrebbe fatta. A mio modo di vedere, il « criterio » costituisce una scelta in rapporto allo svolgimento processuale, alla struttura; costituisce una scelta orientativa generale in rapporto al complesso dell'oggetto della norma ed alla sistemazione della materia su una sequenza che può essere logicamente temporale.

Poi vengono i « principî » che, a mio modo di vedere, necessitano anch'essi di alcuni chiarimenti, vorrei dire, di natura logica e sistematica; intendo riferirmi ai principî informativi del codice. A questo proposito ho l'impressione che nel provvedimento così come è stato presentato dal Governo ed egualmente negli emendamenti del relatore (mi perdoni l'amico Valiante), non vi sia propriamente una indicazione dei principî

ma soltanto enunciazioni di massima nate dall'esperienza; cioè una specie di tela sulla quale andremo a intessere il pregevole tessuto formato dal complesso delle norme di procedura penale.

Per questo motivo sostengo la necessità di indicare i singoli principî proprio perché ognuno sappia su quali basi è fondato il processo penale.

Quindi, prima di tutto, necessità di enunciare questi principî; poi diremo anche altre cose per modificare o meno il codice esistente. In altri termini quando passeremo a fissare le norme allargando o restringendo certi limiti, lo faremo sulla base di un parametro indicato dalla nostra coscienza giuridica in rapporto al codice precedente anche se, nel momento in cui concederemo la delega, non sarà proprio necessario farvi riferimento.

Inoltre, potremo per chiarezza — ed è opportuno che il legislatore delegante faccia questo — indicare anche dei punti consequenziali ai principî che qualificano questo codice nuovo che andiamo a strutturare.

Accetto la proposta del Ministro con l'intesa che, in rapporto al primo punto dell'articolo 2, si faccia questa discussione; cioè accetto la proposta del Ministro di esaminare l'articolo 2 non globalmente, ma punto per punto sempre che l'esame dell'articolo 2 sia subordinato ad una discussione sul metodo in relazione a che cosa si intenda per criterio o per principio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei rilevare che sui punti dell'articolo 2 vi è possibilità di intenderci, anche accettando la proposta del deputato Riccio che vuole introdurre un criterio di delimitazione delle materie concernenti il codice di procedura penale. Sono, invece, contrario ad una elencazione del contenuto del codice di procedura penale. Inoltre non concordo circa l'opportunità di una enunciazione di principî, che rappresenterebbe il metodo più pericoloso ed evasivo che vi sia. Se ho ben compreso, è intenzione del deputato Riccio di presentare un emendamento introduttivo al punto primo dell'articolo 2. Entreremo, quindi, nel merito della questione in sede di discussione dell'articolo.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero chiarire i motivi per cui mi sono lasciato convincere a presentare un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2. Nel corso della discussione generale abbiamo unanimemente sottolineato l'opportunità che i criteri fossero indicati con un certo ordine logico, non tanto per motivi estetici quanto perché una legge deve essere chiara non solo per il legislatore delegato ma anche, e soprattutto, per i cittadini.

Se da una collocazione in un certo ordine logico dei principî e dei criteri della delega emerge più chiaramente il sistema del nuovo codice,

ciò mi sembra altamente positivo dal punto di vista estetico ed educativo (anche le leggi hanno un contenuto pedagogico per i cittadini). Però più che per queste ragioni esteriori, formali, ho ritenuto opportuno presentare un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2 in quanto, interpretando l'orientamento emerso dalla discussione generale, ho inteso omettere alcune affermazioni che potrebbero essere ritenute di principio, ma che in realtà dicono ben poco, per giungere, invece, ad alcune affermazioni di sostanza. Per esempio, quando si parla di accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono pronto a rinunciare a quel punto.

VALIANTE, *Relatore*. Si può bene omettere questo criterio come ho fatto nei miei emendamenti ma con ciò non ho rinunciato ai principi del sistema accusatorio. Infatti, nella mia impostazione, tutto rientra nel sistema accusatorio; quando nego al pubblico ministero la facoltà di compiere indagini preliminari; quando affido al giudice istruttore il solo potere di accertare la necessità del dibattimento; quando voglio che tutto il processo, dall'interrogatorio formale dell'imputato all'esame testimoniale, venga svolto in sede di dibattimento, mi sembra di essere nel pieno del processo accusatorio, anche se non l'ho esplicitamente affermato, con il rischio di farmi chiedere — per esempio dal deputato Riccio — che cosa intenda per sistema accusatorio.

Ognuno può intendere il sistema accusatorio in modo diverso; alcuni lo indicano nel criterio tradizionale per cui le parti, accusa e difesa, stanno sullo stesso piano mentre il giudice è posto in alto, in posizione di piena indipendenza; ma questo poteva essere vero nel diritto penale romano, diritto appena « sgrossato », ma non è vero nella dottrina attuale.

Quindi il problema non è soltanto quello di seguire pedissequamente i principi e criteri direttivi dell'articolo 2 così come sistemati nel disegno di legge, perché correremmo il rischio, anche sostituendo un punto con un altro, di non avere, poi, interamente enunciato ciò che intendiamo trasfondere nel provvedimento. Quanto meno, dovremmo raccogliere diversi punti dislocati in parti diverse del disegno di legge e discuterli insieme.

Non insisto perché si consideri globalmente il mio emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 2; posso anche rendermi partecipe della logica insita nella richiesta dell'onorevole Ministro di esaminare punto per punto i principi e i criteri secondo la sequenza di cui al disegno di legge. È, però, necessario tener presente, sin da ora, che sarà indispensa-

bile esaminare più punti contemporaneamente, anche se non consecutivi, ove si riferiscano tutti alla stessa materia o istituto.

RICCIO. Vorrei chiarire il mio punto di vista, che può sembrare dogmatico ed astratto, mentre è di piena rispondenza ad una coscienza giuridico-pratica.

Ho chiesto a me stesso, esaminando il testo del disegno di legge e l'emendamento Valiante, quali fossero i criteri e quali i principî; non sono riuscito a darmi una risposta. Ma la nostra Commissione ha il dovere di indicare sia i criteri che i principî.

Ritengo necessario che dalla nostra discussione emerga chiaramente che il delegato deve realizzare un codice di procedura penale che abbia un determinato indirizzo e che i principî che indicheremo siano stati intesi, da noi deleganti, come i più qualificanti ed i più espressivamente incidenti. Questa può essere una posizione comune, mi sembra.

Non mi sembra esatto affermare che, quando si indica il principio dell'immediatezza del procedimento, non si dica nulla! Al contrario! Sono convinto che dal punto di vista tecnico-giuridico il principio della immediatezza dica qualcosa di preciso. Anche per il sistema accusatorio, che ha le sue radici nella comune coscienza giuridica e nella dottrina, il discorso è analogo.

Ripeto, ancora una volta, che l'indicazione dei criteri da seguire nella struttura del codice va meditata.

Quando, attraverso la discussione che sarà svolta qui in Commissione, emergerà una posizione precisa in merito alle indicazioni che noi, come Parlamento, daremo all'organo delegato, il mio intervento apparirà volto a dare chiarezza alla volontà che andiamo ad esprimere nella legge di delegazione, perché sia trasfusa nella legge delegata, in quanto il legislatore delegato non potrà non attenersi alle nostre indicazioni.

Ho voluto chiarire la mia posizione perché non sembri quella di uno che intende sollecitare una soluzione su un piano dogmatico, sterile ed inutile ma, invece, di chi una soluzione sollecita su di un piano di chiarezza per lo svolgimento del compito che dobbiamo adempiere.

VALIANTE, *Relatore*. Tutte le affermazioni di principio possono essere condivise o meno. Su alcuni principî non sorge discussione, quali quelli dell'oralità, dell'immediatezza, della pubblicità e della concentrazione. Per il resto vi può essere discussione.

Anche le posizioni dottrinali devono essere viste nella giusta luce. Ferri, quando nel 1919 si trovò a predisporre il nuovo codice penale, pur essendo esponente della scuola positiva, fece una dichiarazione pubblica e si impegnò esplicitamente a non trasfondere nel codice penale alcun

principio che avesse attinenza con la sua impostazione dottrinale. Egli disse che le sue dottrine le insegnava all'università, ma che nel Governo e nel Parlamento doveva esistere un temperamento per accogliere le tesi dell'una e dell'altra scuola.

Se ci mettiamo a discutere in materia dottrinale, credo che il dibattito si estenderà esageratamente.

Ritengo che da parte nostra si debba, soprattutto, mirare al risultato pratico più che cercare di determinare la distinzione tra principi e criteri, cosa auspicabile, ma che — a mio avviso — trova la sua giusta sede più nelle università che nelle aule parlamentari.

DE FLORIO. Vorrei premettere che concordo con quanto ha detto il deputato Riccio dato che non vi è stata, nell'articolazione del disegno di legge, una netta distinzione tra principi e criteri. Alcuni principi addirittura sembrano omissi.

L'attenzione dei compilatori del disegno di legge si è principalmente appuntata su criteri innovatori, rivoluzionari, quali quelli della *cross-examination* e dell'oralità; ma altri principi, che non possono essere esclusi da un codice di procedura penale, quali quelli della pubblicità e del contraddittorio, non sono neppure menzionati...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono presupposti !

DE FLORIO. Ma quando si va a concedere la delega per la riforma del codice di procedura penale, è bene che i principi vengano specificati: questo, in sostanza, dice il deputato Riccio.

Una volta che noi si esamini un principio rischiamo di cadere — come ha giustamente rilevato il relatore — in discussioni di dottrina. Per esempio, se parliamo genericamente del principio di pubblicità del processo, diciamo molto poco, se pensiamo a quante articolazioni tale principio ha in dottrina.

È evidente che accanto ai principi vi sono i criteri, che sono quelli che danno la vera sostanza alla legge delega. Si tratta, quindi, di una questione di coordinamento, più che di sistematica. Non guasterebbe niente se noi, in relazione ad un istituto, enunciassimo prima il principio e poi il criterio.

Comprendo l'esigenza di fondo di formulare una legge perfetta in tutti i suoi elementi, che non sottintenda principi, anche se ormai recepiti dalla coscienza giuridica comune. Possiamo dettagliatamente enunciare i principi, ma è chiaro che la legge sarà caratterizzata dai criteri.

L'elaborazione dei criteri accanto ai principi, o subito dopo i principi, è questione di metodo; ma se elaboreremo criteri ben precisi, se,

cioè, manifesteremo chiaramente la volontà del Parlamento in questa legge delega, faremo opera meritoria. Se ci attardiamo in generiche enunciazioni di principî, come quelle del contraddittorio o dell'oralità, che hanno avuto notevoli elaborazioni dottrinali, ci porremo su un terreno molto vago. Per esempio, abbiamo parlato molto spesso, come principio fondamentale, del carattere accusatorio del procedimento penale, ma se non perfezioneremo tale principio, attribuendo competenze specifiche sia alla polizia giudiziaria sia al giudice che dirige il dibattimento, non avremo certo compiuto una precisa opera di delegazione.

Più che addentrarci in questo tipo di discussione, sarebbe opportuno seguire l'unico criterio possibile dal punto di vista metodologico: quello cioè di discutere l'articolo 2 nei singoli punti affidando il difficile compito del coordinamento dei vari emendamenti alla nostra segreteria. Certamente, quando avremo il testo coordinato dei singoli emendamenti in relazione a ciascun articolo la discussione procederà in modo più chiaro, secondo il sistema proposto dall'onorevole Ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei fare alcune considerazioni per tranquillizzare i colleghi intervenuti nella discussione.

La mia adesione ad una maggiore accentuazione dei criteri rispetto ai principî è dovuta ad una preoccupazione di lealtà democratica nei confronti del Parlamento. Come la Commissione ricorda, prima ancora della presentazione di questo disegno di legge, ha avuto luogo una lunga discussione; il Governo ritirò il disegno di legge delega di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri Leone per la riforma di tutti e quattro i codici, comprendente anche il codice di procedura penale, soprattutto per la mia personale convinzione — convinzione che attribuisco anche al Parlamento — che non si potesse chiedere ed ottenere una delega sulla base di sole enunciazioni di principio, come erano quelle contenute in quel disegno di legge e come sarebbero le altre contenute in questo disegno di legge qualora accentuassimo lo « spazio » dedicato ai principî e diminuissimo quello riservato ai criteri.

Nell'affermare il mio desiderio di ricevere dal Parlamento una delega il più possibile precisa ed ineludibile, credo di fare cosa grata ai colleghi di qualunque parte politica.

Come è stato detto dai colleghi Valiante e De Florio, i principî sono una cosa bellissima (ed io stesso, come meridionale, sarei portato all'affermazione di generiche enunciazioni di principio), ma quando si tratta di elaborare leggi imperative ed ancor più quando si tratta di dare un mandato al legislatore, occorre essere quanto più possibile precisi e sottrarsi alla tentazione di queste enunciazioni di carattere generale, tanto più quando i principî sono interpretabili — ed è probante il caso del

carattere accusatorio citato dal deputato De Florio — in modo diverso o quando si va incontro alla possibilità di elaborare un documento legislativo troppo dottrinario, come ha rilevato il deputato Valiante.

Rischieremmo, infatti, di attirarci le critiche della dottrina, che è sempre divisa; vogliamo, invece, che la dottrina stessa elabori i principî sulla base delle statuizioni del codice, come, del resto, è sempre avvenuto.

Molta parte dei principî, infatti, non è matrice di criteri, almeno cronologicamente, ma deriva proprio dalla enunciazione dei criteri se si tratta di legge delega, o dalle disposizioni se si tratta di legge ordinaria; tali principî, se accettati, sono recepiti dal legislatore che li utilizza e li estrinseca.

Qualora la Commissione volesse enunciare alcuni principî, come, per esempio, quello della concentrazione o dell'oralità, questi potrebbero essere da me accettati, in quanto sono convinto che simili enunciazioni spostano poco i limiti della delega ed il suo modo di esercizio.

È vero che dobbiamo concedere la delega per un nuovo codice di procedura penale, ma non è la prima volta nel mondo che ci si accinge ad un'opera siffatta. Sappiamo quali sono i problemi controversi e quali quelli che controversi non sono nella vita giuridica dei nostri tempi. Quindi, ciò che importa è che si dia una soluzione ai problemi rispetto ai quali la coscienza giuridica si affatica con critiche e con discussioni.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che analoghe preoccupazioni sono emerse anche in sede di discussione generale il che è qualificante di questi orientamenti e di queste caratterizzazioni; questo già rappresenta una indicazione di carattere generale, alla quale non possiamo sfuggire.

RICCIO. Ringrazio il Presidente per la sua precisazione ed il Ministro per quanto ha detto e che accetto senz'altro, perché nessuno più di me è convinto che il Ministro ha seguito una determinata linea per motivi di chiarezza. Però non insisterei su di una determinata posizione (che — ripeto — ho accolto non per rendere più agevole l'*iter* del mio emendamento o meno, ma per farlo passare come accezione comune nella coscienza della Commissione) se non avessi una preoccupazione.

Il codice attuale, sotto l'aspetto tecnico-giuridico e non soltanto sotto questo aspetto, nonostante il momento in cui nacque — e devo contestare quanto affermato dal relatore Valiante in quanto il Ferri influì con la sua dottrina sul codice penale, anche se non su quello di procedura penale — è il più avanzato, anche sul piano della difesa della libertà personale, pur se comprenda talune compressioni di questi diritti che, purtroppo, si sono verificate nel momento interpretativo

da parte del magistrato e contro le quali siamo insorti e, perciò, vanno eliminate.

Se è vero che sul piano del processo comparato troviamo processi strutturati in maniera diversa anche se i criteri e i principî ispiratori di quei processi sostanzialmente sono quelli stessi che andiamo ad indicare nella legge delega, mi sembra che questo sforzo di chiarezza debba essere compiuto per evitare che l'Italia, che ha conquistato il primato in sede di pensiero giuridico, che ha avuto un cammino luminoso che va da Beccaria a noi stessi, legislatori di oggi, che recepiamo tutta questa tradizione gloriosa e questa macerazione dottrinale, non abbia a perdere proprio questo primato ed anche perché non si debba pensare che attraverso certe indicazioni, che non sono i principî ispiratori del codice, si possa tornare a tipi di processo cui non crediamo di poter aderire.

Se il Ministro afferma che questi principî, sostanzialmente, sono quelli che andremo ad accogliere ed ai quali ci ispireremo, e che diventeranno volontà legislativa della Commissione, sarò veramente pago.

Noi discuteremo soltanto per determinare i presupposti del codice; poi esamineremo i principî perché potrà darsi che sia opportuno immettere qualcuno nel testo; e questo lo vedremo in seguito.

Mi pare, però, che come metodo, quello proposto dal Ministro con la mia integrazione, e che è stato accolto anche dall'onorevole De Florio, si possa seguire.

Possiamo, senz'altro, iniziare la discussione dell'articolo 2 per arrivare sollecitamente ad una conclusione. Se fossimo noi a dover procedere direttamente all'approvazione del codice di procedura penale, quanto ha detto il Ministro mi soddisferebbe in pieno e sarebbe inutile porre le premesse ma, trattandosi di una legge delega, costituzionalmente si impongono certi limiti anche ai fini della chiarezza del contenuto dei singoli punti che fisseremo.

Nel 1955 abbiamo approvato una « novella », in cui avevamo presente tutto quello che, nella nostra conoscenza, poteva emergere in rapporto a questa novità giuridica che veniva inserita nel processo penale; eppure su di una norma di questa legge è intervenuta la Corte costituzionale.

Il legislatore delegato è sottoposto alla Corte costituzionale ai fini del giudizio di legittimità costituzionale in rapporto ai limiti, ai principî, ai criteri posti dalla legge di delegazione. In conseguenza, a me pare che sia indispensabile dare delle indicazioni molto precise al legislatore delegato perché, altrimenti, potrebbero derivarne incertezze di interpretazione.

Noi siamo i legislatori deleganti e quanto diciamo nella discussione — e non soltanto quello che andiamo a tradurre nei principî —

sarà impegnativo anche per il legislatore delegato. Ecco perché mi sentirò pago se, dopo la discussione, avremo detto che il processo penale sarà strutturato ed orientato in un certo modo per stabilire, proprio su queste premesse, determinati principî e criteri esplicativi di questa nostra volontà globalmente espressa.

VALIANTE, *Relatore*. Affinché non restino dubbi sul mio pensiero, desidero precisare che, mentre sono contrario ad una netta distinzione tra principî e criteri, non sono contrario ad indicare, nell'articolo 2 del disegno di legge, i principî non suscettibili di discussione, come quelli dell'oralità, dell'immediatezza, della concentrazione, della pubblicità, della semplificazione (quest'ultimo nel senso di eliminare tutti gli atti ritenuti non essenziali), della strumentalità delle forme (nel senso che, ogni volta che l'atto ha raggiunto il suo scopo, è da ritenersi valido indipendentemente dalla forma adottata).

Si tratta di principî che sono scritti chiaramente e nel disegno di legge e nell'emendamento da me proposto ed è bene che facciano parte del testo definitivo.

Nessuna discussione, poi, sull'opportunità che tali principî siano disposti, invece che sparsi, secondo una certa sistematica, come nello emendamento da me proposto, ispirato all'esigenza di presentare un processo delineato anche nella sua sequenza cronologica. Ritengo, invece, inutile trasfondere nella legge delega principî sui quali esista disaccordo perché, in tal caso, elaboreremmo un testo di principî dottrinali che si presterebbe a repliche e controrepliche, ma non ad un articolo di legge.

Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se sia possibile, nel quadro generale degli emendamenti che sarà elaborato, raggruppare gli emendamenti secondo la materia cui fanno riferimento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla in contrario ad accettare quanto propone il relatore Valiante, purché si parta dal presupposto che tale metodo di esame incontri il consenso di tutti, cosa possibile solo se si procederà a coordinare gli emendamenti per gruppi di materie.

RICCIO. Mi sembra che il metodo proposto dal relatore Valiante possa essere accolto nel senso che, quando la Commissione discuterà il primo punto dell'articolo 2 e troverà dei nessi con altri punti, concluderà in relazione anche ai varî punti connessi. Ritengo, tuttavia, opportuno seguire il metodo proposto dal Ministro, in quanto anche nell'individuare i punti connessi può sorgere discussione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il metodo proposto dal relatore Valiante faciliterebbe il nostro compito; ma dovrebbe essere la Com-

missione a dettare una disposizione diversa per i punti fissati nel disegno di legge.

Quanto all'ordine dei lavori, al fine di dare un carattere di continuità alle nostre discussioni, vorrei rilevare che se le ferie estive inizieranno il 22 luglio, potremo disporre al massimo di due o tre sedute ancora. Se, invece, i lavori della Camera durassero fino al 6-7 di agosto, allora dovremmo veramente operare un tentativo serio per avanzare decisamente con il nostro lavoro. Dico questo perché ho un profondo timore che, in questa legislatura, non si riesca a varare la delega per il codice di procedura penale e, se ciò avvenisse, il lavoro della nostra Commissione risulterebbe inutile.

Mi riservo, quindi, di decidere se dare corso ai lavori in modo pressante in rapporto a quella delle due eventualità che pare la meno probabile o, diversamente, di rinviarli ai primi di settembre, ed allora in queste ultime sedute ci occuperemo di altri problemi.

Desidero conoscere, onorevoli colleghi, la vostra opinione in merito, se cioè siamo d'accordo su questa impostazione generale da dare all'ordine dei lavori.

RICCIO. Poiché nel corso di una sola seduta potremmo liberarci agevolmente del « cappello », tanto per intenderci, all'articolo 2, sarebbe opportuno farlo il prima possibile perché, in seguito, la discussione sarebbe più puntualizzata e scorrevole. Dal momento che nel corso della prossima settimana sicuramente lavoreremo, proporrei affrontare subito il problema.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi trovo in una situazione eccezionale e di estrema difficoltà non potendo contare sull'aiuto del Sottosegretario il quale ha dovuto subire un lieve intervento chirurgico, perfettamente riuscito, e che ritornerà al lavoro soltanto nella prossima settimana.

Inoltre, nessuno avrebbe mai immaginato che la discussione al Senato sulla legge Breganze (promozione di magistrati in grado di appello) e non per obiezioni di merito, ma a causa degli aspetti finanziari, prendesse una piega tale che da quattro o cinque giorni le riunioni si susseguono continuamente.

Desidero precisare alla Commissione questa mia particolare situazione, affinché sia evidente che non mi si può avvertire all'ultimo minuto delle decisioni prese, perché mi mancherebbe il tempo materiale per una preparazione.

PRESIDENTE. Non vedo che cosa ci possa impedire di fissare una seduta domani mattina perché, se è vero che la presenza del Governo è importante, è altrettanto vero che stiamo discutendo in sede referente.

GUIDI. Signor Presidente, condivido in pieno le sue preoccupazioni, e se vogliamo che la delega sia approvata in questa legislatura, è necessario che, almeno nel mese di settembre, venga approvata in Commissione.

Desidero, però, osservare che la fretta potrebbe essere controproducente: possiamo, è vero, rendere più frequenti le nostre riunioni ma, di fronte ad una materia simile, per cui si richiede un'accurata preparazione, penso che sarebbe bene predeterminare un giorno alla settimana da dedicare, senza oscillazioni, al codice di procedura penale. Tutti gli onorevoli colleghi si sentirebbero, così, più impegnati e, nello stesso tempo, sicuri, perché quello che conta è la presenza reale dei deputati al dibattito e non il fatto di aver messo il provvedimento all'ordine del giorno.

Crediamo fermamente nella necessità di portare avanti questi lavori nel più breve tempo possibile. Per questo motivo pensiamo che non sia bene subordinare l'intensità dei lavori stessi alla data d'inizio delle vacanze estive; proponiamo di continuare a lavorare intensamente su questa materia, anche se le sedute non saranno numerose.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che deve essere riservato al Senato un periodo di tempo che oscilli tra gli otto mesi ed un anno, e che sarà quindi bene fissare il mese di settembre come la data ultima per l'approvazione del disegno di legge in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, non ho difficoltà a seguire il criterio da lei proposto, ma l'unica mia preoccupazione è che se la Camera chiudesse il 22 luglio, la discussione si interromperebbe a metà su di un determinato articolo, e l'esperienza mi porta a ricordare che è pericoloso interrompere l'esame di provvedimenti importanti, perché dopo un mese e mezzo di sospensione bisogna ricominciare tutto da capo, essendo molto difficile riallacciare i fili della discussione.

GUIDI. Consiglierei di non tenere seduta, per questo argomento, il venerdì, perché si tratta di un giorno in cui è bene discutere i provvedimenti meno importanti, dal momento che la maggior parte dei colleghi possono avere degli impegni. Desideriamo, considerata l'importanza del disegno di legge, avere in questa discussione il maggior numero possibile di presenze, cosa che ci permetterà di andare in Aula con idee chiare e con una discussione puntualizzata e precisa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 13 luglio mentre la Segreteria predisporrà il testo a raffronto degli emendamenti presentati con il disegno di legge.

La seduta termina alle 12,30.